

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 16.02.2008

oggetto:

Bilancio di previsione 2008 - Proposta al Consiglio Comunale di conferma aliquote e detrazione abitazione principale dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE anche per il corrente anno 2008 le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 n data 09.02.2007 da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007, secondo la seguente tabella:

UNITA' IMMOBILIARE	ALIQUTA	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale	5,5 per mille	13.000,00 da intendersi per intero quale trasferimento statale a sensi dell'art. 1, comma 7, legge finanziaria per il 2008
Altri fabbricati	6 per mille	63.000,00
Aree fabbricabili	6 per mille	3.000,00
Terreni agricoli	6 per mille	Non si prevede gettito in quanto trattasi di zona montana
	TOTALE IMPOSTA	79.000,00

- 2) DI CONFERMARE in €. **104,00 annui** la detrazione per l'abitazione principale da applicarsi per l'esercizio d'imposta 2008;
- 3) DI CONFERMARE nella misura **dell' 1 per mille** l'aliquota agevolata da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, avvalendosi questo Consiglio della facoltà consentita dall'art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille, con la precisazione che detta aliquota agevolata, secondo la norma richiamata, può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
- 4) DI PRENDERE ATTO del trasferimento statale, presunto in €. 13.000,00, da erogarsi al Comune ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), in quanto compensativo del minor gettito derivante dall'ulteriore detrazione prevista dall'art. 1, comma 5 – finanziaria 2008, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all' 1,33 per mille della base imponibile;

5) DI PRENDERE ATTO delle le principali disposizioni in materia di I.C.I. introdotte dalla legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 - FINANZIARIA 2008, che vengono di seguito riassunte:

ARTICOLO 1

ULTERIORE DETRAZIONE PRIMA CASA A CARICO DELLO STATO

- ▷ **comma 5** - E' stato modificato l'art.8 del D. Lgs. n.504/92 e dopo il comma 2 sono inseriti i

commi 2 bis e 2 ter.

Dal 2008 è stabilita una ulteriore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. La detrazione minore o uguale a 200 euro può essere utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare rapportandolo al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in funzione della quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dall'ambito di applicazione sono escluse le categorie catastali A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico).

▷ **comma 7** - Lo Stato rimborserà ai Comuni la minore imposta introitata il **16 giugno (50%)** e il **16 dicembre 2008 (50%)** a titolo d'acconto e il **31 maggio dell'anno successivo** a titolo di eventuale conguaglio.

Gli importi da recuperare calcolati in via previsionale saranno indicati dai Comuni in una certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro la data di **30 aprile 2008**.

Entro il **28 febbraio 2008** il Ministero dell' Interno definirà il contenuto del modello della suddetta certificazione.

Entro **sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria** un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri dell'Interno e per gli affari regionale e le autonomie locali , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilirà le modalità con le quali possono essere determinati i conguagli.

▷ **comma 287** – L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettante a ciascun comune, a fronte della diminuzione che deriva dall'applicazione del comma 2 bis dell'art. 8, introdotto dal comma 5, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del **30 settembre 2007**.

AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

▷ **comma 6**

- a) Sono state apportate modifiche all' **art. 6 del D. Lgs. 504/92**, dopo il **comma 2** è stato inserito il **comma 2 bis** attribuendo ai comuni la possibilità di fissare con la deliberazione che stabilisce le aliquote I.C.I. dell'anno, a decorrere **dall'anno di imposta 2009**, un'aliquota agevolata inferiore al **4‰** per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di **tre anni** per gli impianti termici solari e di **cinque anni** per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità di fruizione saranno disciplinate da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

AGEVOLAZIONI PER LA CASA CONIUGALE

▷ **comma 6**

- b) Sono state apportate modifiche all' **art. 6 del D. Lgs. 504/92**, dopo il **comma 3** è stato inserito il **comma 3 bis** estendendo dal **1° gennaio 2008** l'agevolazione "abitazione principale" ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. Tali soggetti passivi potranno versare l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 (Euro 104,00 deliberata dal Comune) e 2 bis (1,33 per mille della base imponibile), in proporzione alla quota di possesso, **a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale**.
- 6) DI DEMANDARE agli organi di gestione del Comune l'applicazione dei presenti principi e l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compreso l'invio telematico, per estratto, della presente delibera tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.